SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177/L

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», corredato delle relative note.

00A13719

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

00A13663

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. **308.**

Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis*, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale

1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-*bis* a 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma digitale

1. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonché per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo 3-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, è trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell'atto.

2. Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonché i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale è conservata dal pubblico ufficiale.

3. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto.

4. A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalità.

5. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.

6. Gli uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.

Art. 3.

Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalità tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all'articolo 1 e di quella di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 4.

Termine per la richiesta di registrazione

1. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 5.

Voltura catastale

1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, è eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.

3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unità originaria inscritta in atti.

4. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.

Art. 6.

Formalità ipotecarie

1. Per l'esecuzione delle formalità ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l'esecuzione della formalità a norma del codice civile.

2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalità.

Art. 7.

Arrotondamento

1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 8.

Imposta di registro

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 41:

1) al comma 1, le parole: «10 mila» sono sostituite dalla parola «mille» e le parole: «5 mila» sono sostituite dalla parola: «cinquecento» e, dopo la parola «superiore», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore»;

2) al comma 2, le parole: «inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa»;

b) all'articolo 76, comma 2, dopo le parole: «presentati per la registrazione», sono inserite le seguenti parole: «o registrati per via telematica».

Art. 9.

Imposta di bollo

1. Nell'articolo 1, comma 1-*bis*, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «all'articolo 2678 del codice civile», sono aggiunte le seguenti: «nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti».

Art. 10.

Imposte ipotecaria e catastale

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 18, la parola: «diecimila» è sostituita dalla parola: «mille» e la parola: «cinquemila» è sostituita dalla parola «cinquecento» e, dopo la parola: «superiore», sono aggiunte, le seguenti: «, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9:

«Art. 1 *(Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili)*. — 1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-*bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione)*. — 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le modalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale".

"Art. 3-*ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni)*. — 1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificato, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'art. 10, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'amminitrazione finanziaria".

"Art. 3-*quater (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro)*. — 1. Nell'art. 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso'.".»

“Art. 3-*quinquies (Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo)*. — 1. Nell’art. 1 della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente ‘1-*bis*. — Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile: lire 320.000.’;

b) nelle note, è aggiunta in fine, la seguente: ‘1-*bis*. L’imposta è dovuta in misura cumulativa, all’atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica’.”.

“Art. 3-*sexies (Disposizioni di attuazione)*. — 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono approvate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all’art. 3-*bis*, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:

a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

d) imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all’art. 3-*bis*”.».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, reca: «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati da enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro a norma dell’art. 3, comma 134, lettere *f)* e *g)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1998, n. 2 - supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, reca: «Disciplina dell’imposta di bollo» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, reca: «Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario.

— Il decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, reca: «Perfezionamento e revisione del sistema catastale».

— La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1986, n. 99 - supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1990, n. 277 - supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni».

— Si riporta il testo dell’art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze».

— Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 162/I del 19 giugno 1997.

— Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 76 del 28 settembre 1998.

Note all’art. 1:

— Il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli da 3-*bis* a 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è riportato alle note alle premesse nel testo dell’art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 si rinvia alle note alle premesse ove è riportato il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante: «Istituzione dell'imposta comunale sugli immobili»:

«Art. 18. — 1. I cedenti, donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

«4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito: l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è riportato nelle note alle premesse nel testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

«Art. 13 *(Termini per la richiesta di registrazione)*. — 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto: per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, diversi dai decreti di trasferimento e degli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'art. 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante: «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»:

«Art. 3 *(Obbligo delle volture catastali)*. — Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato.

Art. 4 (in vigore dal 20 giugno 1996) *(Domande di volture)*. — Le domande di voltura devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.

Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. È però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benché desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.

Alle domande di voltura vanno allegate:

a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziari od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;

b) (soppresso).

Le copie di cui al punto *a)* devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli estremi dell'avvenuta registrazione.

Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.

Nei casi previsti dal precedente quarto comma alla domanda di voltura deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento. Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreché abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio».

«Art. 14 *(Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano)*. — Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano».

Nota all'art. 6:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2658 del codice civile:

«Art. 2658 *(Atti da presentare al conservatore)*. — La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica (145 c.p.c.) alla controparte (2659, 2669, 2670).».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 41 *(Liquidazione dell'imposta)*. — 1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire *mille*, per difetto se la frazione non è superiore a lire *cinquecento* e per eccesso se superiore, *ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.*

2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso *inferiore alla misura fissa indicata nell'art. 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa*».

— Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 76 *(Decadenza dell'azione della finanza)*. — 1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbero dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.

1-*bis*. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1-*bis*, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, *o registrati per via telematica:*

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva.

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. — 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (2/a).

1-*bis*. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile, *nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti:* all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 18 *(Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento)*. — 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire *mille* per difetto se la frazione non è superiore a lire *cinquecento* e per eccesso se superiore, *ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore*».

Nota all'art. 6:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2658 del codice civile:

«Art. 2658 *(Atti da presentare al conservatore)*. — La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica (148 c.p.c.) alla controparte (2659, 2669, 2670).».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 41 e 76, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

«Art. 41 *(Liquidazione dell'imposta)*. — 1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila, per difetto se la frazione non è superiore a lire 5 mila e per eccesso se superiore.

2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa».

— Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 76 *(Decadenza dell'azione della finanza)*. — 1. *(Omissis)*.

1-*bis*. *(Omissis)*.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1-*bis*, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione:

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva.

3. *(Omissis)*.

4. *(Omissis)*.

5. *(Omissis)*».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-*bis*, della tariffa, parte I, connessa al decreto del Presidente della Repubblica concernente la «Disciplina dell'imposta di bollo»:

«Art. 1. — 1-*bis.* TARIFFA (Parte I)
(Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine)

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
	1. *Omissis*		
	1-*bis* Atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile	L. 320.000	

— Si riporta il testo dell'art. 2678 del codice civile:

«Art. 2678 *(Registro generale)*. — Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale»:

«Art. 18 *(Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento)*. — 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire diecimila per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquemila e per eccesso se superiore».

00G0356

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 aprile 2000, n. **309.**

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al contempo la composizione e le modalità di costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. GAB/99/23397/B09 del 21 dicembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura e sede dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità definite nel comma 2 dello stesso articolo.

2. Esso ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, che provvede a rendere disponibili locali idonei al suo funzionamento.

Art. 2.

Composizione dell'Osservatorio

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, l'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due designati dal Ministero dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministero della sanità;

d) uno designato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

e) uno designato dal Ministero del tesoro;

f) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma di attività lavorativa, economica o professionale che possa causare conflitti di interesse con l'attività istituzionale dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse all'atto della nomina o entro trenta giorni dalla loro eventuale sopravvenienza. Il provvedimento di decadenza conseguente alla situazione di incompatibilità è adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato.

3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni. Per tutta la durata dell'incarico ad essi è corrisposta una specifica indennità annuale determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 7. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Osservatorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell'Osservatorio, ovvero con le quali abbiano avuto rapporti a causa della loro attività quali componenti dell'Osservatorio.

Art. 3.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi nazionali ed internazionali, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal componente di età più elevata, il presidente può delegare membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.

2. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio, i quali sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento, di cui all'articolo 58-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, un codice etico contenente regole specifiche di comportamento anche per i dipendenti della segreteria tecnica. Il codice etico, unitamente al presente regolamento, è trasmesso alle imprese e ai professionisti che operano nei settori di competenza dell'Osservatorio al momento dell'instaurarsi di un rapporto con l'Osservatorio stesso.

3. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere alla istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti, di membri della segreteria tecnica di cui al successivo articolo 5, nonché di esperti all'uopo incaricati.

4. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui all'articolo 2. Il provvedimento di decadenza è adottato secondo le modalità e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Programmazione delle attività

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio delibera il programma annuale di attività per l'anno seguente, corredato delle indicazioni finanziarie per la sua attuazione. Tale programma è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui

all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, da parte del dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui è attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.

Art. 5.

Segreteria tecnica

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico, giuridico-amministrativo e gestionale di una segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La segreteria tecnica di cui al precedente comma 1 è composta da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Osservatorio, scelti tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, anche economici, o di società a partecipazione pubblica, che a tal fine sono collocati in posizione di comando presso l'Osservatorio stesso, o in analoga posizione prevista ai fini della messa a disposizione del personale dagli ordinamenti degli enti di appartenenza.

3. Nell'ambito di tale contingente di personale l'Osservatorio può avvalersi di personale estraneo alle tipologie di cui al precedente comma 2, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie e in misura comunque non superiore alle tre unità. L'inserimento di tale personale nella segreteria tecnica avviene, previo concorso pubblico per titoli ed esami, mediante il conferimento di specifico incarico di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Alla formalizzazione dell'incarico nei modi previsti dalla normativa vigente provvede, previa formale delibera dell'Osservatorio e su autorizzazione del presidente, il dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. L'incarico di cui ai commi 2 e 3 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi forma di attività lavorativa, economica e professionale nei settori di competenza dell'Osservatorio. I componenti della segreteria tecnica così individuati sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione, valida ad ogni effetto di legge, che non sussistano situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico nonché a comunicare la sopravvenienza di eventuali analoghe situazioni entro i quindici giorni dal loro verificarsi. Il provvedimento di decadenza è adottato secondo le modalità e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il trattamento economico spettante ai membri della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere, ivi incluse le spese relative al personale di amministrazioni non statali in posizione di comando di cui al comma 2, si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7.

Art. 6.

Supporto tecnico-scientifico

1. Per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio può avvalersi, nei limiti delle risorse all'uopo destinate nel programma di attività di cui al precedente articolo 4, del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e di altre istituzioni ed enti pubblici o privati, competenti nelle materie sulle quali l'Osservatorio opera.

2. Per specifiche esigenze inerenti ad attività comprese nel programma di cui al precedente articolo 4, l'Osservatorio può inoltre procedere all'affidamento di incarichi a singoli esperti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attività, assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7.

Art. 7.

Gestione delle risorse e copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, si provvede mediante le risorse previste dall'articolo 26, commi 5, 5-*bis* e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Queste ultime sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Consorzio nazionale imballaggi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione all'unità previsionale di base a tal fine individuata.

2. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio, che sono subordinate alle entrate ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sono autorizzate dal presidente e disposte nei limiti delle risorse concretamente disponibili dal dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 355

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 15 luglio 1986.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1987.

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997.

— L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«Art. 26 *(Osservatorio nazionale sui rifiuti).* — 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione, ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevennone di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;

d) predispone il programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

e) verifica l'attuazione del programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

5-*bis.* Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attua-

zione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».

— Il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

— Il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— L'art. 58-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, è il seguente:

«Art. 58-*bis (Codice di comportamento)*. — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis,* definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 73, comma 5, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis* e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo».

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dei commi 5, 5-*bis* e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 è riportato nelle note alle premesse.

00G0357

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2000, n. **310.**

Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente istituzione dell'imposta sugli

intrattenimenti in attuazione della legge n. 288 del 1998, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, intrattenimenti e giochi;

Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, la determinazione dell'ammontare di un credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione n. 3-8098 del 20 aprile 2000 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presupposti e modalità per l'erogazione del credito d'imposta

1. Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il credito di cui al comma 1 compete a favore delle seguenti categorie di soggetti e nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'I.V.A., risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

a) esercenti sale cinematografiche in genere: 1%;

b) esercenti sale cinematografiche d'essai e delle comunità religiose: 7%;

c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea: 3,5%;

d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d'interesse culturale nazionale: 7%;

e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:

1) di soli cortometraggi: 7%;

2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%;

f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi:

1) nazionali e/o dell'Unione europea: 6,5%;

2) di qualunque nazionalità: 1%.

3. La percentuale di credito di cui al comma 2, lettera *b)*, non è cumulabile con le altre. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ogni semestre solare dell' anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell'Unione europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito di cui al comma 2, lettera *a),* compete nella misura del 2 per cento. Il credito può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.

4. Il beneficio predetto è subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico, all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori, al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.

Art. 2.

Modalità di controllo

1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con personale avente i requisiti previsti dall'articolo 74-*quater,* comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti sale cinematografiche, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi e al numero dei titoli di accesso rilasciati.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 novembre 1965.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 3 agosto 1992, n. 288, recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1998.

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante «Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496», è stata abrogata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1999.

— Il testo del decreto-legge 14 gennaio 1995, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema», coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1994, n. 153, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1994, n. 55.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, reca: «Imposta sugli spettacoli» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, concernente: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 18/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 reca: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della legge 3 agosto 1999, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1999.

— Si riporta il testo dell'art. 20, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a),* dal decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 3 dicembre 1999:

«Art. 20 *(Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche).* — 1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.

3. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-bis),* è aggiunta, in fine, la seguente: "*h-quater)* al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche."».

Note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

«Art. 17. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture).* — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, il luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esente di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi).* — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con referiemnto al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

— La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 17 *(Concessione del servizio).* — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del corrispettivo ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile».

— Si riporta il testo dell'art. 74-*quater,* comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«6. Per le attività indicate nella tabella *C,* nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del l972».

00G0362

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione nella seduta del 25 ottobre 2000 e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

ART. 1.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai princìpi fissati dalla

Costituente in materia di elezioni politiche» sono sostituite dalle seguenti: «in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali»;

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo»;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

e) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«ART. 8-*bis*. — Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione»;

f) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE II — PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

ART. 9. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ART. 10. — L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi»;

g) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi »;

h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. – Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo »;

i) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. – Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-*bis*, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-*bis* sono sottoposte a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale »;

l) dopo l'articolo 41, la rubrica: « *Disposizioni transitorie* » è sostituita dalla seguente: « *Disposizioni finali e transitorie* »;

m) dopo la rubrica: « *Disposizioni finali e transitorie* », all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

« ART. 41-*bis*. – Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

ART. 41-*ter*. – Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i com-

ponenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

ART. 2.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche; i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno »;

e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato;

g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »;

h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « previa deliberazione di questa » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della Giunta »;

l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »;

n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di

conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »;

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per

la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) le parole: « Presidenti delle Giunte provinciali » e « Presidente della Giunta provinciale », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Presidenti delle Province » e « Presidente della Provincia »;

c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

d) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni »;

e) all'articolo 24, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »;

f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano »;

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: « diritto elettorale attivo » sono inserite le seguenti: « in Provincia di Bolzano »;

h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno »;

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: « elezioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « elezioni dei Consigli provinciali »;

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: « regionali e » sono soppresse;

m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27. – L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano

su convocazione del Presidente della Regione in carica »;

n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo »;

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« ART. 30. – Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento »;

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti »;

r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. – Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-*bis*, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-*bis*. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »;

s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono inserite le seguenti: « della Regione, che la presiede, »;

t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale »;

u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale »;

v) all'articolo 47, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di go-

verno della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del *referendum* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale »;

z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica »;

aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-*bis*. — I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Pro-

vincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 48-*ter*. — Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »;

bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »;

cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. — Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia.

I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »;

ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »;

ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi regionali »;

gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »;

hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: « fra il presidente della relativa giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « fra il Presidente della relativa Provincia »;

ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale »;

ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: « o da quello della giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da quello della Provincia »;

mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca »;

nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

oo) all'articolo 104, le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *v)*, del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera *z)*, del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto spe-

ciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *h)*, del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più

preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera *d)*, numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballot-

taggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d)*, numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera *d)*, numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d)*, numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d)*, numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano

ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all'articolo 12, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000

abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del

Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6.

(Disposizioni finali).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972,

n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

ART. 7.

(Norme in materia di elezioni regionali).

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

00A13722

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2000.

Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di pubblica utilità e che, in particolare, le amministrazioni dello Stato, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16;

Visto l'ordine del giorno approvato dalla I commissione del Senato il 10 maggio 2000;

Considerata la rilevanza che riveste l'attività di informazione e comunicazione dell'attività delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di definire principi e linee generali di riferimento alle quali si attengono le amministrazioni dello Stato al fine di garantire una efficace attività di informazione e comunicazione nonché una coordinata attuazione della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2000 con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Vannino Chiti le funzioni in materia di informazione e editoria;

E M A N A
la seguente direttiva:

I. *Oggetto e finalità.*

1.1. La presente direttiva, al fine di garantire una efficace attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni dello Stato, nonché una coordinata attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, definisce i principi e le modalità cui si attengono le amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'art. 11 della citata legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'elaborazione del programma annuale relativo alle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo.

1.2. Ai principi ed alle modalità della presente direttiva, con gli opportuni adeguamenti in funzione delle risorse disponibili e delle particolari esigenze riferibili a ciascuna amministrazione, si uniformano gli enti strumentali dei Ministeri e le amministrazioni autonome dello Stato.

II. *Programma annuale delle iniziative di comunicazione.*

2.1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi del citato art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, elabora le indicazioni metodologiche, al fine del perseguimento della massima efficacia del messaggio di comunicazione, delle quali tengono conto le amministrazioni dello Stato per la predisposizione del programma annuale delle iniziative di comunicazione. Tali indicazioni sono comunicate entro il 30 aprile di ogni anno alle amministrazioni medesime.

2.2. Le amministrazioni dello Stato nell'ambito dei propri specifici obiettivi individuano le iniziative di comunicazione in coerenza con il programma di Governo e con le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri.

2.3. Nel predetto programma annuale sono indicate altresì l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per far fronte alle iniziative di comunicazione e, tra queste, quelle ritenute prioritarie;

2.4. Il programma è trasmesso al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il mese di novembre di ciascun anno.

2.5. Iniziative di comunicazione non previste dal programma per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dello stesso anno, devono essere comunque comunicate al Dipartimento prima della loro realizzazione.

2.6. Ai fini della realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) svolge funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali per la messa a punto dei programmi e delle procedure, fornendo altresì i supporti organizzativi a quelle che ne facciano richiesta;

b) sviluppa, anche attraverso apposite iniziative divulgative realizzate con proprie risorse, adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni statali;

c) stipula, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali e con le risorse di cui dispone, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi-quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa nonché le relative tariffe, sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato.

III. *Piano di comunicazione integrativo.*

3.1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 150 del 2000 il dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione integrativo dei programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, con le iniziative ritenute necessarie per una più completa rappresentazione dell'attività di Governo, attenendosi alle indicazioni formulate dal Presidente del Consiglio o dal sottosegretario all'uopo delegato, anche ai fini della armonizzazione dei programmi stessi.

3.2. Nel predisporre tale piano il dipartimento tiene conto:

a) delle priorità segnalate dalle pubbliche amministrazioni nel programma di cui al punto 2.3;

b) della conformità delle iniziative alle indicazioni metodologiche di cui al punto 2.2;

c) della fattibilità delle iniziative medesime, verificandone la compatibilità con le risorse disponibili;

d) dell'attinenza a tematiche di rilevante interesse sociale o di alto profilo civile, nonché alla funzione di servizio per i cittadini.

3.3. Il piano è corredato di tutte le indicazioni utili ai fini della realizzazione delle iniziative di comunicazione così come individuate dallo stesso dipartimento sulla base dei criteri della tempestività e della qualità della comunicazione.

3.4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sottopone il piano all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.5. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza, anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3.6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono una relazione concernente l'attività svolta in attuazione del piano di comunicazione, al Presidente del Consiglio ai fini della successiva valutazione.

IV. *Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario.*

4.1. Le amministrazioni dello Stato, nel predisporre i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa, sono tenute a rispettare il principio della non discriminazione al fine di garantire la pluralità delle fonti di informazione, anche con riferimento, ove possibile, alle testate italiane all'estero.

4.2. Nella predisposizione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario le amministrazioni sono tenute a rispettare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, il seguente modello di riparto tra i mezzi di comunicazione di massa:

a) cinquanta per cento alla stampa nazionale e/o locale ed alle radio a questa equiparate ai sensi dell'art. 10 della legge n. 250 del 1990 e comunque a diffusione nazionale con effettivo utilizzo dei mezzi indicati;

b) quindici per cento ad emittenti radio e a emittenti televisive locali con effettivo utilizzo di entrambi i mezzi;

c) trentacinque per cento libero.

4.3. I progetti devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. I progetti specificano, altresì, la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

4.4. I progetti, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono inviati, ai fini della formulazione di un preventivo parere, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione, verificando, oltre ai requisiti tecnici del progetto, anche il rispetto dei predetti criteri.

V. *Finanziamento dei progetti e scelta dei contraenti.*

5.1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 9 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

VI. *Disposizioni di coordinamento.*

6.1. Si intendono espressamente confermate, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina, le indicazioni contenute, a tal proposito, nei punti IX e X della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 concernente «Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994.

Roma, 27 settembre 2000

p. *Il Presidente:* CHITI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 335

00A13723

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 23 ottobre 2000.

Direttiva per l'applicazione dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3090/2000.

Ai Presidenti:
della regione autonoma Valle d'Aosta
della regione Piemonte
della regione Lombardia
della regione Liguria
della regione Emilia-Romagna
della regione Veneto

La disposizione di cui all'art. 3, dell'ordinanza n. 3090/2000 attribuisce al Dipartimento della protezione civile il compito di emanare direttive per assicurare criteri omogenei nell'erogazione di contributi per:

1) l'autonoma sistemazione;

2) il rientro nelle abitazioni;

3) la ripresa delle attività produttive.

Nello specificare di seguito criteri e modalità per l'erogazione del beneficio si segnala la necessità di una rigorosa individuazione dei soggetti destinatari del contributo.

Le presenti disposizioni valgono anche per la regione Veneto, che sarà ricompresa in un'ordinanza di prossima emanazione.

1. *Contributo per l'autonoma sistemazione.*

a) Il contributo spetta ai nuclei familiari che alla data del 13 ottobre 2000 abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi che sono stati evacuati perché distrutti o dichiarati inagibili, totalmente o parzialmente, con ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi alluvionali.

La misura massima di L. 600.000 mensili è concessa a favore di nuclei familiari composti da un minimo di quattro persone. Nell'ipotesi di un nucleo familiare composto da meno di quattro unità, la misura è stabilita in L. 150.000 a persona, assicurando, comunque a favore di un singolo soggetto la somma di L. 200.000. I contributi, da erogare mensilmente, spettano ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e che hanno trovato una autonoma sistemazione abitativa anche a titolo non oneroso.

b) Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato A, devono essere presentate al sindaco del comune di residenza.

c) Il sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al presidente della regione competente per territorio, e provvede altresì, all'erogazione dei medesimi entro dieci giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi. La regione provvede a trasferire immediatamente ai comuni le risorse necessarie.

2. *Contributi per il rapido rientro nelle unità abitative danneggiate.*

a) Al fine di consentire un rapido rientro dei residenti nelle abitazioni danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 è concesso un contributo massimo di lire quaranta milioni per unità abitativa. Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sarà detratto il contributo erogato.

Il contributo spetta ai proprietari, comproprietari, o usufruttuari delle abitazioni o a soggetti da questi delegati.

Una quota non superiore al 30% del contributo massimo può essere concessa per l'acquisto o ripristino di beni mobili di prima necessità. In tal caso il contributo è concesso al soggetto che ha effettivamente subito il danno, compresi gli affittuari.

Per i beni mobili registrati è concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalla fattura di riparazione o, in caso di rottamazione dichiarata a mezzo di autocertificazione, a quello del valore desunto dai listini correnti e comunque nel limite massimo di lire dieci milioni.

Sono ammesse a contributo tutte le spese documentabili mediante fatture. I lavori devono comunque riguardare solo il ripristino delle strutture esistenti e direttamente funzionali al rientro.

Nell'ambito del contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori a lire venti milioni, da documentare comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonché con documenti giustificativi per oneri connessi.

Per contributi fino a lire otto milioni è sufficiente l'autocertificazione.

b) Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato B, devono essere presentate al sindaco del comune di residenza.

c) Il sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al presidente della regione competente per territorio, il quale in relazione alle disponibilità finanziarie, provvede a trasferire al comune le risorse relative.

d) Il sindaco provvede alla liquidazione immediata di un acconto fino a lire dieci milioni per ciascun nucleo familiare fino a due persone, aumentato di lire un milione per ogni componente in più, e comunque fino ad un massimo di lire quindici milioni, oltre all'intero contributo per i beni mobili registrati. Il sindaco provvederà successivamente all'erogazione delle somme a saldo del contributo a rendicontazione completa delle spese effettivamente sostenute. La regione provvede a trasferire immediatamente ai comuni le risorse necessarie.

3. *Contributi per la ripresa delle attività produttive.*

a) Per favorire la ripresa delle attività produttive, compresi gli studi professionali, gravemente danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire sessanta milioni.

Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sarà detratto il contributo erogato.

b) Sono ammissibili tutte le spese, documentabili mediante fattura, riguardanti il ripristino delle strutture delle attrezzature e delle scorte andate perdute, comunque strettamente funzionali alla ripresa delle attività.

c) Nell'ambito del contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori a lire venti milioni, da documentare comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonché con documenti giustificativi per oneri connessi.

d) Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato C, devono essere presentate al sindaco del comune ove ha sede l'attività produttiva.

e) Il sindaco provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al presidente della regione competente per territorio il quale in relazione alle disponibilità finanziarie, provvede a trasferire al comune le risorse relative.

f) Il sindaco provvede all'immediata liquidazione di un acconto fino ad un massimo di trenta milioni di lire per soggetto richiedente; l'importo massimo dell'acconto è concesso per danni superiori a settantacinque milioni di lire. La regione provvede a trasferire immediatamente ai comuni le risorse necessarie.

Per la liquidazione definitiva dei contributi superiori a lire trenta milioni, i soggetti privati interessati (cittadini, imprese), saranno tenuti a presentare una perizia asseverata sui danni subiti, che sarà ricompresa nelle spese ammissibili.

È pertanto opportuno che la documentazione relativa ai danni, anche fotografica, venga da subito raccolta e custodita.

Roma, 23 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

SCHEMA DOMANDA
(Autonoma sistemazione)

ALLEGATO A

Al Sig.Sindaco
di
....

Il sottoscritto......................, nato a..........................., il ....residente in Comune di ....,località.......................Via..................n. ...Codice Fiscale.................avendo avuto l'alloggio, di via................n..........di codesto Comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale a seguito dagli eventi alluvionali verificatisi dal 13 ottobre 2000.

CHIEDE

Di beneficiare del contributo mensile previsto dell'articolo 3, dell'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.

A tal fine dichiara

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni:

1) che alla data del 13 ottobre 2000 dimorava in modo abituale e/o stabile nell'alloggio sito in Comune di ....località.....Via............n...............;
2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n...del....;
3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è così composto:

- ____
-

____

- ______________________________
- ______________________________
- ______________________________
- ______________________________

4) Che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante;

affitto in altro alloggio situato in Comune di....................Via................n...............;

oppure

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) .... in Comune di ....
Via..n...........
....;

5) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno......, per un periodo presunto di mesi..........

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

..................,il...........

FIRMA

ALLEGATO B

Evento alluvionale ottobre 2000

Stima danni - Privati

Al Comune di

____

Il sottoscritto.......................................nato a..............................il....................

Residente..Via..n. ....

Tel. ....codice fiscale...

In qualità di: (...) proprietario (...) comproprietario (...) usufruttuari (...) affittuario

(...) Amministratore o rappresentante delegato di condominio (per le parti comuni)

consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver riportato in conseguenza degli eventi alluvionali dei mese di **ottobre** 2000:

DANNI PRESUNTI AD IMMOBILE - SITO IN...

Indirizzo/Località

....

Comune Provincia

VALUTABILI in Lire

In cifre	in lettere

DESCRIZIONE

....

....

....

....

DANNI PRESUNTI A BENI MOBILI

VALUTABILI in Lire

In cifre	in lettere

DESCRIZIONE

....

....

....

....

DANNI PRESUNTI A BENI MOBILI REGISTRATI

VALUTABILI in Lire

In cifre	in lettere

DESCRIZIONE

Autovettura (marca e tipo) ....anno di immatricolazione.................

Altro...

....

....

(compilare una scheda per ogni immobile o unità immobiliare)

I DANNI SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE | SI...... | NO |

Data ____________________

FIRMA

____

RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ORDINANZA N.3090/2000

Il sottoscritto ....
in base alla stima dei danni sopra dichiarata,

CHIEDE

di poter ottenere il contributo previsto dall'ordinanza n.3090 del 18.10.2000, al fine di favorire il rapido rientro a casa del proprio nucleo familiare, composto da n. .... componenti.

Pertanto il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che le spese urgenti al fine di un rapido rientro in abitazione sono stimabili in Lire..............................

che la relativa documentazione di spesa sarà rendicontata a richiesta della pubblica amministrazione concedente il contributo, consapevole che le somme non spettanti dovranno essere restituite.

data...............................

Firma

____

ALLEGATO C

Evento alluvionale ottobre 2000

Stima danni – Imprese e varie

Al Comune di

____

Il sottoscritto..nato a..............................il.....................

Residente...Via..n. ....

Tel. ....fax..

In qualità di legale rappresentante dell'impresa ....

professionista titolare dello studio professionale...

con sede legale a ....

luogo dove si è verificato il danno...

Settore di appartenenza

AGRICOLTURA (...)

ARTIGIANATO (...)

COMMERCIO (...)

INDUSTRIA (...)

TURISMO (...)

RICETTIVO (...)

ALTRO (...) (specificare)............

Iscritta alla CCIAA di..numero...............................

Iscritto all'Ordine/Albo..numero...............................

Partita Iva/Codice fiscale ....

consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che le unità immobiliari ove si è verificato il danno non sono state realizzate in difformità con assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

che il danno presunto risulta il seguente:

A) **Fabbricati**

a1) sgombero materiali Lire...

a2) fabbricati (compresi impianti fissi) Lire...

a3) opere di sistemazione e ripristino Lire...

a4) opere di difesa Lire...

totale **Lire...**

B) **Macchinari**

b1) macchinari Lire...

b2) attrezzature Lire...

b3) automezzi Lire...

a4) arredi Lire...

totale **Lire..**

C) **Scorte**

c1) prodotti finiti Lire...

c2) semilavorati Lire...

c3) materie prime Lire...

c4) scorte vive (capi bestiame) Lire...

c5) ripristino coltivabilità terreni Lire...

totale **Lire..**

Riepilogo totale complessivo del danni (A + B + C) **Lire...................................**

I DANNI SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE

SI	NO

Data....................................

Firma del legale rappresentante

RICHIESTA CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3090/2000

Il sottoscritto.., in qualità di legale rappresentante

dell'impresa..

professionista titolare dello studio professionale...

in base alla stima dei danni sopra dichiarata,

CHIEDE

di poter ottenere il contributo previsto dall'Ordinanza n.3t)90 del 18/10/2000.

Pertanto il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che le spese urgenti al fine della ripresa della propria attività produttiva sono stimabili in Lire...;

che la relativa documentazione di spesa sarà rendicontata a richiesta della pubblica amministrazione concedente il contributo, consapevole che le somme non spettanti dovranno essere restituite

Data..........................

Firma del legale rappresentante

00A13739

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 ottobre 2000.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990;

Visto il decreto ministeriale di proroga dell'11 agosto 1992 (decorrenza 3 agosto 1992), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1992;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 7 settembre 1994 (decorrenza 3 agosto 1994) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1994;

Visto il decreto ministeriale di proroga dell'11 settembre 1996 (decorrenza 3 agosto 1996) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1º ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 6 novembre 1998 (decorrenza 3 agosto 1998) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 1º gennaio 1999;

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di isolamento internazionale dell'Iraq, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 3 agosto 1990;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 4 agosto 2000.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
MARSILI

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del tesoro
DRAGHI

00A13759

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo e dell'ufficio delle entrate di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la commissione tributaria regionale di Palermo (locali siti in corso Vittorio Emanuele n. 85/a e in via Mariano Stabile n. 160) e l'ufficio delle entrate di Trapani hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi uffici nel giorno 30 settembre 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - protocollo n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo (locali siti in corso Vittorio Emanuele n. 85/a e in via Mariano Stabile n. 160) e dell'ufficio delle entrate di Trapani nel giorno 30 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 4 ottobre 2000

p. *Il direttore regionale:* FONTANA

00A13668

DECRETO 10 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre n. 592;

Vista la nota prot. 52208 del 23 settembre 2000 dell'ufficio del territorio di Reggio Emilia con la quale è stato comunicato che per un blocco del sistema informatico il servizio della pubblicità immobiliare è stato chiuso al pubblico nella giornata del 28 settembre 2000 dalle ore 8 alle ore 14;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Reggio Emilia è accertato per la giornata del 28 settembre 2000 dalle ore 8 alle ore 14.

Le attività dell'ufficio del territorio di Reggio Emilia sono regolarmente riprese nel pomeriggio del 28 settembre 2000 dopo intervento della SOGEI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: MARINO

00A13673

DECRETO 17 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia per il giorno 13 ottobre 2000, causa sciopero indetto dalla federazione delle rappresentanze sindacali di base.

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, è accertato per il giorno 13 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 ottobre 2000

p. *Il direttore regionale:* CAVINA

00A13672

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Certificat d'auxiliaire de puériculture» conseguito in Francia dalla signora Olivieri Nadine;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di puericultrice, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Certificat d'auxiliaire de puériculture» conseguito in Francia in data 21 febbraio 1978, dalla signora Olivieri Nadine nata a Denain (59) il 20 agosto 1959 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore: D'ARI

00A13649

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2000.

Deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965 al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2000-2001, nonché relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2641/88 del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2048/89 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/93 del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/93;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, l'art. 55;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Considerato che è opportuno individuare alcuni requisiti minimi per gli stabilimenti che detengono prodotti non consentiti e la cui sussistenza deve essere accertata preventivamente;

Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli può avvenire a seguito dell'attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi;

Considerata la necessità, ai fini dei controlli, che le attività di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformità alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Ritenuto che è opportuno consentire in deroga e per un periodo transitorio ai produttori richiedenti la possibilità di destinare a diversa utilizzazione la produzione di mosti di uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è necessario prevedere un regime derogatorio per gli stabilimenti presso i quali si detengono mosti di uve non denaturati ottenuti da qualità di uve provenienti da varietà classificate come raccomandate e autorizzate per la produzione di vino aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol destinati alla produzione di succo di uva o succo di uva concentrato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per cantina o cantine: la cantina o le cantine, lo stabilimento o gli stabilimenti enologici nonché il locale o i locali annessi o intercomunicanti nei quali si detengono vini oppure mosti e vini nonché mosti non denaturati aventi questi ultimi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol;

b) per ufficio periferico: l'ufficio periferico del l'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali competente per l'unità amministrativa in cui è ubicata la cantina.

Art. 2.

Deroga

1. In via sperimentale, per la campagna vitivinicola 2000-2001, nella cantina è consentito detenere, in deroga all'art. 17, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati, esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 3.

Art. 3.

Condizioni alle quali è consentita la deroga

1. La deroga di cui all'art. 2 è autorizzata alla condizione che:

a) i mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol:

siano ottenuti direttamente e totalmente da uve provenienti dalle varietà raccomandate e autorizzate di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3800/81 introdotte e lavorate nella stessa cantina;

abbiano i requisiti, oltre a quelli già previsti al precedente trattino, per la fabbricazione di succo d'uva, succo d'uva concentrato, mosto e mosto concentrato, e siano effettivamente trasferiti, entro cinque giorni dalla data del loro ottenimento, ad uno stabilimento separato, destinato per la elaborazione di detti prodotti;

b) la detenzione nella cantina abbia luogo, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *a)*, entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui i mosti sono stati ottenuti;

c) sia effettuata apposita dichiarazione preventiva da presentarsi all'ufficio periferico almeno sette giorni prima del giorno in cui ha inizio il periodo di cui alla lettera *b)*; nella dichiarazione dovrà essere indicato:

il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

le generalità del rappresentante legale;

l'ubicazione della cantina in cui avverrà la detenzione e del numero che, nella denuncia effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol.

2. All'atto del ricevimento della dichiarazione l'ufficio periferico disporrà un accertamento, di cui verrà redatto apposito verbale, mirato a verificare l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

3. Qualora dall'accertamento emergano condizioni ostative alla detenzione la ditta interessata dovrà adottare prima dell'inizio della detenzione medesima ogni allestimento ovvero ogni altra prescrizione indicata dall'ufficio periferico e idonea al fine di evitare che i mosti aventi titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol siano impiegati nella preparazione dei vini.

4. Qualsiasi variazione tecnico-amministrativa relativa a quanto preventivamente dichiarato dovrà essere comunicato dalla ditta interessata all'ufficio periferico competente entro il terzo giorno lavorativo alla variazione stessa, allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa.

5. Al momento dell'introduzione delle uve nella cantina e dell'ottenimento dei mosti, i mosti che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico naturale 8% vol debbono essere immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui al primo comma, lettera *c)*.

Art. 4.

Obblighi di documentazione e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol devono essere tenute sui regisri contabilità separate ed in particolare devono essere annotati:

a) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;

b) i quantitativi di mosti ottenuti;

c) la massa volumica dei prodotti ottenuti;

d) i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti;

e) la data delle operazioni di carico e scarico;

f) gli estremi del documento di accompagnamento in uscita;

g) la marcatura dei recipienti nei quali sono contenuti i mosti;

h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.

2. Le iscrizioni nel registro di carico e scarico previste dal primo comma devono essere effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello, dell'operazione.

3. All'ufficio periferico devono essere presentate o fatte pervenire, anche via telefax, con preavviso di almeno 72 ore, esclusi i giorni festivi:

la comunicazione concernente la data presunta di prima introduzione delle uve raccolte nella campagna 2000-2001;

la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale e del destitiatario ed il luogo di consegna.

Art. 5.

Documenti per il trasporto

1. Il trasporto delle uve e dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol deve essere scortato dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento CEE n. 2238/93 non applicandosi la deroga prevista dall'art. 4, punto 1, dello stesso regolamento CEE 2238/93.

2. Sul documento di accompagnamento, nella casella relativa alla designazione del prodotto, deve essere riportata la dicitura «mosto di uva destinato esclusivamente alla produzione» completata dalla sua destinazione a succo di uve o a succo di uve concentrato.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus», in Civitacastellana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Domus», con sede in Civitacastellana, costituita per rogito notaio dott. Togandi Giuseppe in data 23 febbraio 1987, repertorio n. 31312, registro delle società n. 6487, BUSC n. 1610/225687.

Viterbo, 12 ottobre 2000

Il direttore: BARBATO

00A13583

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 settembre 2000.

Approvazione del piano territoriale paesistico del Matese.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* alla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico dell'ambito del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello;

Vista la legge 8 luglio 1986 che, all'art. 6, richiede, il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del Matese;

Visto l'accordo di programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale della Campania in data 18 novembre 1997, n. 22048 e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 61 del 9 dicembre 1997 relativo all'ampliamento della zona V.I.R.I. del comune di Alife (Caserta);

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, I Sez., con sentenze depositate il 14 settembre 1999, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, rilevando, tra l'altro, che «è mancata una compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali»;

Visto che è stata espletata una fase partecipativa in contraddittorio con le amministrazioni locali, come verbale del 21 dicembre 1999, che in tale fase il Ministero per i beni e le attività culturali ha ricevuto proposte scritte di modifiche alla normativa del piano, che il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla stesura del piano tenendo conto delle proposte ritenute compatibili con la tutela paesistica;

Visto che il comitato di settore per i beni archeologici nella seduta del 26 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole;

Visto che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 marzo 2000 ha ritenuto inopportune le variazioni proposte;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 7 marzo 2000 ha espresso parere contrario alle varianti al piano, concordando con il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

Rilevato che possono essere condivise le osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici riguardo ai punti:

1) non elevare il limite della pendenza delle coperture inclinate dal 35% al 45%, perché si altererebbe uno dei caratteri dell'edilizia tradizionale;

2) non consentire l'ampliamento delle volumetrie esistenti dal 10% al 20% e l'ampliamento delle presistenti anche non rurali per l'adeguamento igienico sanitario dal 10% al 20% nelle zone P.I. del piano, perché sono le zone paesisticamente più pregiate, mentre gli stessi ampliamenti sono consentibili in altre zone maggiormente antropizzate;

3) non ridurre le fasce di rispetto delle emergenze monumentali da 300 mt a 100 mt perché si ridurrebbero la fruibilità e il pregio paesaggistico di tali emergenze;

Ritenuto che per altre osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici si può osservare che:

a) per quanto riguarda l'attività estrattiva delle cave, il piano prevede la necessità di sottoporre le zone di cava a progetto di restauro ambientale, nell'ambito del restauro può essere consentito il prelievo di materiale, il risultato sarà comunque un ambito paesaggisticamente migliore;

b) per quanto riguarda l'elevazione dei limiti di altezza da 6,50 m a 7,50 m, l'elevazione è di misura irrilevante e pertanto non ne sarebbe giustificato il divieto;

c) per quanto riguarda le attrezzature turistico-alberghiere il piano prevede 5.000 mc di edilizia turistico-alberghiera in località Campomaiuri e Miralago e 10.000 mc in località Bocca della Selva, sono due zone circoscritte e la cubatura è limitata in un'area molto vasta quale è il Matese, si ritiene, quindi di non condividere quanto espresso nel parere del comitato di settore in quanto si tratta di cubature non eccessive e che pertanto non alterano negativamente il paesaggio e che comunque le stesse saranno puntualmente sottoposte al vaglio della soprintendenza per la loro approvazione;

Rilevato che può essere condivisa l'osservazione del comitato di settore per i beni archeologici sulla definizione di interesse «paleontologico» e non «geopaleontologico» del sito di Pietraroja;

Ritenuto di dover quindi procedere all'approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito massiccio del Matese, tenendo conto della compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali, nel rispetto delle decisioni del tribunale amministrativo regionale;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del massiccio del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello.

Il piano è composto da numero trentuno tavole fotografiche in scale 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione di un fascicolo di norme di attuazione.

Le fotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma;

altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 90

00A13674

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 31 marzo 2000.

Riduzione dei tassi agevolati, applicati alle operazioni finanziate ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, vigenti alla data del 2 novembre 1999.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di commercio estero, a norma dell'art. 4, lettera *c)* e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 22, comma 7, ai sensi del quale i decreti di attuazione relativi alle disposizioni ivi menzionate sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i decreti ministeriali in data 2 luglio 1987 e 13 febbraio 1992, recanti la disciplina delle modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti accordati ai sensi delle legge n. 394/1981 e n. 304/1990;

Vista la deliberazione del CIPE in data 9 luglio 1998, con la quale è stata istituita la V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la deliberazione della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero del 9 luglio 1999, concernente i tassi di interesse agevolato applicati alle imprese a fronte dei finanziamenti concessi in base alle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990;

Vista la deliberazione del CIPE in data 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 1999, con la quale è stato disposto che, in considerazione del particolare andamento dei tassi di interesse, in via eccezionale, ai finanziamenti accordati ai sensi delle legge n. 394/1981 e n. 304/1990, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso — i cui tassi agevolati risultino superiori di almeno un punto percentuale ai tassi agevolati vigenti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera stessa — vengano applicati i tassi agevolati in vigore alla data medesima, maggiorati di un punto percentuale;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a tale deliberazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai finanziamenti accordati ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso — cui siano applicati tassi agevolati superiori di almeno un punto percentuale ai tassi agevolati vigenti alla data del 2 novembre 1999 — si applicano i tassi agevolati in vigore alla predetta data, maggiorati di un punto percentuale.

2. Gli interessi di mora da corrispondere, in caso di ritardato rimborso di detti finanziamenti, sono calcolati in base al tasso di riferimento in vigore alla citata data del 2 novembre 1999.

3. La riduzione dei tassi disposta con il presente provvedimento ha natura di intervento straordinario «una tantum».

4. La Simest Spa, quale soggetto gestore, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, del fondo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 394/1981, ove richiesto dagli interessati, è autorizzata a procedere alla riduzione dei tassi agevolati in conformità del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 110

00A13584

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 120° anniversario della costituzione della Società italiana per condotte d'acqua, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 120° anniversario della costituzione della Società italiana per condotte d'acqua;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del 120° anniversario della costituzione della Società italiana per condotte d'acqua, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura il ponte realizzato nel 1968 sul fiume Paranà in Argentina, una tra le numerose opere architettoniche eseguite in tutto il mondo dalla Società italiana per condotte d'acqua dal 1880. Completano il francobollo le leggende «120° SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA» e «PONTE SUL FIUME PARANÀ - ARGENTINA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A13679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Profilo Life S.p.a. a MAA Vita Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 1722).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni regolanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Profilo Life S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 49, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, e V e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a MAA Vita Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione di Profilo Life S.p.a. e di MAA Vita Assicurazioni S.p.a., entrambe in data 12 maggio 2000, concernenti il trasferimento da Profilo Life S.p.a. a MAA Vita Assicurazioni S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti dalle agenzie in appalto della società cedente, con esclusione del portafoglio trasferito da Po Vita S.p.a. in base al provvedimento ISVAP del 21 marzo 2000;

Vista la convenzione regolante il predetto trasferimento di portafoglio stipulata in data 3 luglio 2000 fra le citate società;

Vista l'istanza del 4 luglio 2000 con la quale Profilo Life S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento a MAA Vita Assicurazioni S.p.a. del predetto portafoglio assicurativo;

Rilevato che MAA Vita Assicurazioni S.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa negli stessi rami nei quali sono comprese le polizze ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 17 ottobre 2000, si è espresso favorevolmente in merito all'accoglimento dell'istanza soprarichiamata presentata da Profilo Life S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni regolanti il trasferimento da Profilo Life S.p.a. a MAA Vita Assicurazioni S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso delle polizze appartenenti ai rami I e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisite dalle agenzie in appalto della società cedente, con esclusione del portafoglio trasferito da Po Vita S.p.a. in base al provvedimento ISVAP del 21 marzo 2000.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13737

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2000.

Aggiornamento per il bimestre novembre-dicembre 2000 della parte B della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 198/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 ottobre 2000,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 159/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, richiamata in premessa;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che «La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97 l'indice del consumo specifico è fissato pari a 2290 kcal/kWh;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni ed integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo giugno-settembre 2000, è fissato pari a 40,205 L/Mcal.

1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il sesto bimestre (novembre-dicembre) 2000 risulta pari a 92,069 L/kWh.

Art. 2.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2000.

Milano, 24 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

Tabella 1 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

Tipologie di utenza	*Parte B*
	L/kWh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 Kwh	65,8
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	103,7
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	141,7
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	103,7
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	74,0
3) Altri usi	96,9
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	69,7
5) Tutti gli usi	89,4
ALTA TENSIONE	
6) Tutti gli usi	79,3

00A13735

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2000.

Aggiornamento per il bimestre novembre-dicembre 2000 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 199/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 ottobre 2000,

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 160/00), gli indici dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale e J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 e n. 160/00, richiamata in premessa;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto ai valore preso precedentemente a riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1. Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1. della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 28,1 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

1.2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1. Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1. della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 227,7 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

2.2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energià elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2000.

Milano, 24 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13734

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.

Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection*: data di sottoscrizione del contratto di utenza. (Deliberazione n. 9/00/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/1999, recante: «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)», e, in particolare, l'art. 6 della suddetta delibera che disciplina gli obblighi dell'operatore d'accesso;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR, recante: «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione»;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR recante norme per il «Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e Carrier Preselection»;

Considerato che le disposizioni contenute nelle proprie delibere n. 3/CIR/99 e 4/00/CIR individuano i principi di riferimento per la definizione degli accordi tra gli operatori e disciplinano le condizioni per l'attivazione del servizio di Carrier Preselection allo scopo,

tra l'altro, di garantire condizioni di fornitura eque, non discriminatorie, trasparenti e obiettive nella prestazione del servizio stesso;

Considerate le indicazioni emerse nell'ambito delle attività svolte dalla apposita unità per il monitoraggio, istituita con la richiamata delibera n. 5/00/CIR;

Ritenuto di dovere assicurare, nell'interesse dell'utente, il rispetto dei principi di trasparenza nell'ambito delle procedure relative all'attuazione dei contratti di Carrier Preselection;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. La data di sottoscrizione del contratto tra l'utente e l'operatore preselezionato, richiamata dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR, è l'elemento temporale certo cui fanno riferimento le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e lo stesso operatore preselezionato che in qualsiasi modo incidano sull'utente finale, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi di preselezione e all'attivazione del servizio stesso.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 18 ottobre 2000

Il presidente: CHELI

00A13736

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 12 ottobre 2000.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del centro antico e della circostante area rurale in agro di S. Margherita di Belice.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6010 del 10 maggio 1999, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1999/2003 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Esaminato il verbale n. 55 redatto nella seduta del 4 agosto 1999, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area comprendente il centro antico e la circostante area rurale ricadente nel territorio comunale di S. Margherita di Belice delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 4 agosto 1999 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di S. Margherita di Belice dal 20 agosto 1999 al 20 novembre 1999 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Vista l'opposizione avanzata verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico dal sindaco del comune di S. Margherita di Belice che con nota 18092 del 18 novembre 1999, pervenuta il 22 novembre 1999 presso gli uffici della soprintendenza di Agrigento, rileva che le soluzioni scelte dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze natuali e panoramiche di Agrigento, pur valide nel contesto, costituiscono, se mantenute un grave nocumento e un notevole disagio alla vita quotidianamente vissuta.

Cimitero comunale.

Le aree numeri 1 e 2 ad est del primo nucleo (cimitero monumentale), presentano in modo pressoché uniforme tombe ad inumazione (a terra) prive di particolari rilevanze, mentre nelle restanti aree 3 e 4, in particolare solo lungo il viale principale, nel suo tratto tra l'ingresso cimiteriale e la chiesetta si ergono cappelle gentilizie di apprezzabile rilievo architettonico.

Pur tuttavia, a fronte di tale pur sintetica rappresentazione dello stato dei luoghi la necessità di adempiere, in tempi strettissimi, alle operazioni di tumulazione delle salme e alle peculiari e conseguenziali manifatture edili; la non infrequente difficoltà di aree disponibili per le sepolture ed il ricorso ad un'utilizzazione più intensiva delle tombe esistenti, ivi comprese quelle ricadenti nel primo nucleo cimiteriale, rende necessaria la sua esclusione dalla delimitazione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939, e dagli obblighi nascenti (art. 7 legge citata: richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori, tempi di pronunciamento della soprintendenza) per evidente incompatibilità con le esigenze su espresse.

Le stesse aree di rispetto circostanti al primo nucleo del cimitero comunale, per il carico dei divieti delle misure previste dalle vigenti leggi art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e per la loro stessa specifica funzione che inibiscono di fatto qualsiasi possibilità di pregiudizio del mantenimento delle loro caratteristiche peculiari, debbono essere sgravate del proponendo vincolo ex art. 1 legge n. 1497/1939. Per consentire anche le ipotesi di espansione del cimitero comunale, gli ampliamenti del quale comportano inevitabilmente lo spostamento dei limiti delle aree di rispetto. Fra l'altro è prossima la realizzazione di complessi edili contenenti loculi, che consentono di soddisfare, in alternativa, pressanti richieste di aree per sepolture. Il sopradetto intervento sarà realizzato in prosecuzione dei vecchi prospetti esistenti sul lato meridionale del cimitero monumentale in adiacenza al nuovo impianto cimiteriale.

Le cappelle gentilizie, altro elemento architettonico di particolare interesse, possono essere catalogate puntualmente in apposito elenco e assoggettati alla norma della legge n. 1497/1939.

Serbatoio comunale.

Sulla sommità del colle S. Calogero, a quota 460 s.l.m., che rappresenta il punto più elevato di tutto il territorio comunale, nessun altro sito escluso, sorge il serbatoio idrico comunale. In esso confluiscono da varie direzioni e fondi di approvvigionamento (sorgente Garra e acquedotto Montescuro - diretto per gravità - pozzi Gorghi-Senia - diretto per sollevamento) e sotto diverse competenze amministrative (stesso comune E.A.S.); gli apporti idrici con i quali si coprono le esigenze della comunità.

È da questo serbatoio, e solo da questo che, dopo i necessari trattamenti igienico-sanitari dell'acqua, si diparte la rete di distribuzione dell'acqua potabile verso l'intero centro abitato-baraccopoli, nuovo e vecchio centro e, attraverso quest'ultimo anche verso l'edilizia abitativa e non, sparsa nelle zone rurali. Lo stesso secondo serbatoio comunale, lungo la strada «Luni» in prossimità del colle S. Antonio, anch'esso facente parte del sistema di distribuzione generale, non gode di una propria autonomia di approvvigionamento diretto dalle fonti, risultando rifornito esclusivamente dal serbatoio S. Calogero. Per l'evidente posizione di privilegio del serbatoio S. Calogero, che consente la distribuzione idrica - a caduta per gravità - con una gestione a costi nulli (energia elettrica), verso l'intero bacino di utenza dell'intero territorio comunale, per la convenienza di non stravolgere l'assetto generale esistente, ormai consolidato e verificato positivamente, appare ovvio come siano di notevole importanza la salvaguardia e il mantenimento di queste funzioni specifiche del luogo e del suo immediato contesto senza l'apposizione del vincolo di cui si tratta. Ciò anche nell'ipotesi di ammodernamento del serbatoio esistente o in alternativa di un nuovo serbatoio per la cui costruzione sarebbe opportuno comunque, e sempre, indicare un'allocazione lievemente discosta verso valle, nella considerazione che la coincidenza dell'ubicazione del serbatoio esistente con il limite della rupe possa essere riconosciuta come pregiudizievole (rottura, frana).

Pertanto, viene auspicato lo stralcio dal progettato provvedimento vincolisto, delle aree sopra specificate;

Viste le controdeduzioni della soprintendenza beni culturali ambientali di Agrigento che, con la nota n. 471 del 4 febbraio 2000, ha rilevato che per quanto riguarda il cimitero comunale, l'area dell'ampliamento moderno è stata esclusa dalla perimetrazione del vincolo e si precisa che l'obbligo della preventiva autorizzazione all'interno del cimitero monumentale non riguarda certamente le operazioni di tumulazione, bensì esclusivamente quelle opere che possono introdurre modificazioni all'aspetto esteriore dei beni.

Inoltre, in ragione del fatto che i probabili futuri ampliamenti dell'attuale area cimiteriale possano determinare l'alterazione di quegli esteriori aspetti individuati nella proposta di vincolo di cui al verbale in oggetto, si ritiene irricevibile la richiesta di stralcio.

Infine per quanto riguarda il serbatoio comunale si rileva che la sommità del colle, su cui sorge l'antico abitato, costituisce elemento di primaria rilevanza per l'identità dei luoghi, a parere della commissione non si pone alcuna incompatibilità tra l'esigenza funzionale del serbatoio comunale posto sulla sommità del colle S. Calogero e l'imposizione del vincolo paesaggistico.

Pertanto, fermo restando la necessità della verifica della compatibilità delle eventuali trasformazioni edificatorie con le esigenze della conservazione delle caratteristiche del sito individuate dalla proposta di vincolo, si ritiene irricevibile la richiesta di stralcio;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 4 agosto 1999 a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 4 agosto 1999 e correttamente approfondite nella planimetria allegata al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del centro antico e la circostante area rurale ricadenti nel territorio comunale di S. Margherita di Belice, in conformità alla proposta verbalizzata

dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 4 agosto 1999;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza beni culturali ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del centro antico e la circostante area rurale in agro di S. Margherita di Belice descritta nel verbale n. 55 del 4 agosto 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nella planimetria allegata, che insieme al verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettere *c)* e *d)*, del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, unitamente alla copia del verbale redatto nella seduta del 4 agosto 1999 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ed alla planimetria, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di S. Margherita di Belice, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di S. Margherita di Belice, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale sopra citata all'albo del comune di S. Margherita di Belice.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 12 ottobre 2000

L'assessore: GRANATA

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 55.

L'anno millenovecentonovantanove, alle ore 10,30 del giorno 4 del mese di agosto, facendo seguito alla determinazione effettuata nel corso della precedente seduta, in S. Margherita di Belice, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panorantiche, per l'effettuazione di un sopralluogo presso l'area dell'antico centro abitato.

Sono presenti, il presidente, dott.ssa Graziella Fiorentini, i componenti, architetto Domenico Fontana e Sig. Angelo Napoli, il segretario, architetto Agostino Marrella.

Essendo presenti tutti i membri della commissione, constatata la regolarità della riunione, si apre la discussione sulla proposta di vincolo dell'area summenzionata, la cui istruttoria con relativi sopralluoghi era stata avviata da precedenti commissioni (verbali n. 1 del 17 settembre 1987, n. 4 del 9 luglio 1988, n. 5 del 19 luglio 1988, n. 6 del 20 maggio 1989, n. 25 del 24 febbraio 1992 e n. 26 del 14 marzo 1992) e la cui emanazione era stata richiesta dal sindaco di Santa Margherita di Belice il 19 maggio 1998 con nota n. 283.

È inoltre presente, invitato dal presidente, l'architetto Pietro Meli, nella qualità di direttore della sezione ai beni paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici della soprintendenza di Agrigento.

I convenuti dalla piazza Matteotti, delimitata dal palazzo Cutò-Filangeri e dalla Palazzata, muniti di tutta la documentazione agli atti, si recano dapprima lungo la via del collegio e successivamente, risalendo la via del Calvario, sulla parte sommitale dell'antico centro abitato, ormai in completo abbandono, prendendo visione dell'area a settentrione occupata dall'ottocentesco giardino pubblico o «Belvedere», nonché del vasto panorama godibile da quel sito. In seguito, dopo l'effettuazione della visita lungo il viale interno del giardino sino al tempietto ottocentesco, si percorre la sottostante strada provinciale S. Margherita - Sambuca da cui è possibile apprezzare le caratteristiche dell'area limitrofa all'antico abitato, sino a risalire lungo le strade comunali «Dannato» e «Tre fontane». Infine, i convenuti, dopo aver sostato presso il cimitero monumentale percorrendone il viale interno, si spostano a visitare le aree di confine tra il centro antico con le aree interessate da lottizzazioni recenti e oggetto di riedificazione dopo il terremoto, giungendo di nuovo presso la piazza Matteotti.

Ritenendo di aver raccolto sufficienti informazioni, sia dalla visita odierna che da quanto relazionato dal direttore della sezione ai beni paesistici, naturalistici e urbanistici circa le caratteristiche essenziali del territorio in esame, preso visione della documentazione agli atti, la commissione, riunitasi presso la sala del municipio messa cortesemente a disposizione dal sindaco, propone la seguente motivazione di vincolo.

Il colle su cui sorgeva l'antico abitato di S. Margherita di Belice si colloca al centro della cresta che a settentrione delimita il vastissimo altipiano dei feudi di Cannitello, Gulfotta, Gipponeri e S. Margherita, dal quale prese il nome la città.

Le pendici meridionali del colle del Calvario accolsero nel sec. XVI il quartiere di S. Vito edificato da Antonio Corbera, mentre a settentrione, al di sotto della cresta rocciosa a picco che si affaccia sulla suggestiva vallata del Belice, nei primi anni dell'800 fu costruito da Alessandro Filangeri il «Belvedere», attuale villa comunale. Quest'ultimo

sito è caratterizzato da una folta vegetazione, tra la quale spiccano degli imponenti pini e querce secolari, e da ampi resti di macchia mediterranea.

All'estremità orientale del viale che attraversa la villa, su un masso proteso sulla valle, fu edificato alla fine dell'800 il cafè house, un tempietto a pianta circolare dal quale la vista spazia fino a Sambuca e Monte Genuardo, il vecchio abitato di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta.

Altri elementi di pregio all'interno della villa comunale sono alcune statue allegoriche, sempre del secolo scorso.

Tutti questi elementi, dal costone roccioso al tempietto agli alberi secolari, a loro volta, si pongono all'attenzione di chi percorre lo scorrimento veloce Sciacca-Palermo e la strada statale S. Margherita-Sambuca a nord del sito, oppure le strade del nuovo centro, a sud, ed indicano e individuano in modo inequivocabile i luoghi sottolineandone le pregevolissime peculiarità, sia quelle naturali che quelle caratterizzate e determinate dall'intervento dell'uomo. Il versante opposto, quello meridionale, sul quale sorgono i quartieri di S. Vito e di S. Calogero, degrada con una pendenza notevole fino alla piazza Matteotti, in cui è posta la settecentesca palazzata che separava i suddetti quartieri dal complesso palazzo Cutò-chiesa Madre e dal parco che li circonda.

I due quartieri di S. Vito e S. Calogero con la piazza Matteotti, il palazzo baronale e il parco sono i soli elementi superstiti dell'antica città. S. Vito, il quartiere occidentale dell'altura del calvario risale al sec. XVI e costituì, il primo nucleo dell'abitato. Esso conserva un impianto urbano caratterizzato da ampi isolati delimitati da una maglia ampia con gli assi disposti nel senso della maggiore pendenza ed ortogonalmente ad essa. Gli isolati sono a loro volta organizzati in cortili attorno ai quali si affacciavano le abitazioni unifamiliari. Tale organizzazione, nonostante i guasti subiti dal sisma e dai crolli successivi, è ancora perfettamente leggibile: il cortile, spazio semipubblico privilegiato delle relazioni sociali, costituisce la caratteristica preminente dei due quartieri e ne esprime la radice culturale.

Percorrendo le strade del vecchio quartiere è ancora possibile cogliere le stratificazioni e i segni impressi al territorio e la memoria e i valori di una tradizione e di una cultura che si rischia di cancellare per sempre. I resti monumentali delle chiese che sorgevano lungo la via del Collegio, l'imponente ed austero palazzo Scaminaci lungo la medesima strada, i cosidetti «casalini», costruzioni di origine secentesca, i cortili con i loro selciati e i loro pozzi, le cordonate, gli archi attraverso i quali si accede ai cortili, la lunga palazzata che racchiude e delimita a sud il quartiere di S. Vito e lo separa dalla monumentale facciata del palazzo Cutò e dal suo magnifico parco, costituiscono momenti diversi della medesima realtà che si concretizzava nella vecchia S. Margherita. Monumenti di diverso valore e di diversa suggestione nei confronti di chi percorre quei luoghi, ma tutti egualmente testimoni della storia compiuta di quel paese. E considerato che costituiscono gli ultimi elementi superstiti di quella città, ancor maggiormente risulta la loro suggestione derivante dall'intrinseco e diverso valore dei vari elementi che quel paesaggio compongono: dal Belvedere con i suoi elementi naturali, quali gli alberi secolari, e artistici, quali il tempietto circolare e le statue che lo ornano, e dal quale si gode della visione della ampia vallata del Belice e dei paesi che la circondano; dal costone roccioso che sovrasta il Belvedere e si presenta ricco di vegetazione spontanea e che si pone come baluardo della città attaccata sul colle del Calvario; dai quartieri di S. Vito e S. Calogero con le loro caratteristiche costruzioni e i loro cortili, espressione di una forma di aggregazione sia urbanistica che sociale e culturale, e con gli elementi architettonici di grande pregio costituiti dai residui monumentali dei palazzi e delle chiese, dalla palazzata settecentesca che si pone a limite dei quartieri suddetti e li proietta verso Il centro rappresentativo costituito dalla piazza principale su cui sorge il palazzo baronale; dal palazzo Cutò-Filangeri con la magnificenza del suo parco che conserva essenze esotiche di gran pregio quali altissime araucarie, querce secolari e iucche lussureggianti; ai resti imponenti della chiesa madre con la fittissima e richissima decorazione. Tutto ciò concorre a rendere i siti descritti un *«unicuum»* nel quale interessi e valori diversi si amalgamano perfettamente: il paesaggio del costone, la villa comunale, il parco del palazzo Cutò, i resti monumentali dello stesso palazzo e della matrice, la Palazzata, gli stessi ruderi della via Collegio ed infine le rovine dei quartieri di S. Vito e di S. Calogero. L'unico elemento di palese dissonanza è costituito dalla presenza di una struttura in cemento armato a più piani, emergente su tutto il contesto urbano, interferendo brutalmente con la visione unitaria dell'intero quartiere di S. Vito ed in particolar modo con la prospettiva frontale della «Palazzata».

Per i quartieri di S. Vito e S. Calogero, la commissione auspica la conservazione di tutti quegli elementi che possono ancora testimoniare la storia e la vita del centro fino al sisma del 1968. Conservazione che può essere perseguita in duplice modo: con la conservazione del tessuto viario ancora esistente e dei resti recuperabili all'uso o non di maggiore prego come i casalini, i resti delle chiese e dei palazzi, dei cortili e degli elementi architettonici ancora recuperabili.

Qui sarebbe auspicabile la creazione di un parco urbano nel quale si potrebbe mantenere l'intero tessuto viario e le emergenze edilizie ancora recuperabili, attraverso una sistemazione a raso degli spazi già edificati, sgombri dalle macerie e liberati dalle parti non recuperabili e privi d'interesse ambientale.

Anche le caratteristiche morfologiche dei siti contribuiscono a rendere ancora netta la distinzione tra l'area urbana del vecchio centro e la campagna circostante. Il mantenimento di questa pecularietà viene auspicato dalla commissione in tutta l'area interessata dal vincolo, ma soprattutto nella vallata a nord del cimitero verso l'abitato antico e nella fascia compresa tra il limite meridionale del «Belvedere» e le pendici del colle di S. Vito su cui sorge l'antico abitato. In tali aree è preminente l'esigenza della conservazione del compatto fronte edificato contrapposto ad un paesaggio rurale ancora poco o niente interessato da edificazione se non da quella minima per l'uso agricolo del suolo o addirittura in corso di spontanea rinaturalizzazione, come nel caso della fascia a monte del «Belvedere».

Perimetro della zona da sottoporre a vincolo nel territorio comunale di S. Margherita Belice.

Iniziando dall'angolo tra la via Umberto I e la via Tito Minniti, si percorre quest'ultima fino alla piazza Matteotti. Si continua verso nord-ovest seguendo il prolungamento del prospetto di Palazzo Cutò sino all'incrocio con via Libertà. Da questo punto,verso la Piazza Madonna delle Grazie, si giunge alla strada provinciale n. 44 S. Margherita-Sambuca attraverso la non più esistente porta Nuova o Reale. Si percorre la suddetta strada provinciale fino all'incrocio tra la strada vicinale «Isabella» e la strada comunale «Dannato». Si percorre quest'ultima costeggiando i confini del foglio catastale n. 31 verso ovest fino all'incrocio con la strada comunale «Tre fontane». Si segue questa in direzione nord, includendovi l'area del cimitero monumentale, ma escludendone l'ampliamento moderno, lungo il suo perimetro orientale e meridionale, chiaramente distinguibile planimetricamente. Passando oltre il cimitero si raggiunge la via Ugo Foscolo, proseguimento della via Onofrio Abbruzzo sino ad incontrare l'area denominata, nel piano di ricostruzione post-sisma, «comparto n. 48». Si segue il confine superiore di tale area già riedificata, proseguendo, verso nord, lungo i confini superiori dei comparti n. 47, n. 46 e n. 45. Si giunge dunque alla via del Calvario, che si scende per un breve tratto sino ad incontrare il limite superiore del comparto n. 44, la cui superficie si lascia interamente all'esterno percorrendone il perimetro sino alla via Onofrio D'Abbruzzo. Si segue questa fino al prolungamento verso est della via Generale Maglioccio, che si segue fino all'incrocio con la via Umberto I. Si percorre quest'ultima fino all'incrocio con la via Tito Minniti, dove si chiude il perimetro della zona da sottoporre a vincolo.

Per i motivi di cui sopra e in considerazione del valore variamente espresso dagli innumerevoli elementi che compongono e caratterizzano i siti, la commissione all'unanimità indica la località come sopra delimitata di notevole interesse pubblico e ne propone il vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 art. 1.

(Omissis).

Il presidente
FIORENTINI

Il segretario
MARRELLA

I componenti
FONTANA - NAPOLI

ALLEGATO

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
AGRIGENTO
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE

Planimetria in scala 1:10.000
allegata al verbale n°55 del 4/08/1999

Il Segretario
(arch. A. Marrella)

Il Presidente
(dott.ssa G. Fiorentini)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.

Comune di S. Margherita di Belice
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
Planimetria allegata al D.A. n. 6975
del 12/10/2000

L'ASSESSORE

00A13608

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sull'autonomia delle università, in particolare il comma 6;

Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della Pubblica amministrazione, in particolare l'art. 20;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attività amministrative, in particolare l'art. 17, comma 25 e seguenti;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Visto in particolare l'art. 60 dello statuto che dispone circa le modalità di revisione dello stesso;

Vista la deliberazione assunta da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali, riuniti in seduta congiunta in data 19 luglio 2000, relativa alle modifiche dello statuto di autonomia a seguito dell'emanazione di leggi statali settoriali sulle università;

Rilevato che è ormai decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 e che non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è modificato come segue.

2. Dopo l'art. 20 è inserito un art. 20-*bis* del seguente tenore:

«Art. 20-*bis (Scuola di specializzazione per le professioni legali)*. — 1. Presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è istituita la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

2. La scuola provvede alla formazione dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

3. L'individuazione dei contenuti minimi quantificanti comuni ai due indirizzi stessi sono quelli contenuti nell'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 dicembre 1999, n. 537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000.

4. Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. Le modalità e lo svolgimento del concorso di ammissione, l'organizzazione e l'ordinamento didattico della scuola sono regolati dal decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999 e dal regolamento che in materia sarà emanato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia».

3. Il primo comma dell'art. 44 «Direttore amministrativo», è così modificato:

«1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Università che ne abbia titolo ovvero, previo avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.».

4. Il titolo dell'art. 49 è così modificato:

«Copertura assicurativa a favore del direttore di dipartimento e del preside di facoltà e patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.».

5. Il primo comma dell'art. 49 è così modificato:

«1. L'Università assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa riguardo ai rischi di responsabilità gravante sui direttori di dipartimento e strutture assimilate, sui presidi di facoltà e sui componenti il consiglio d'amministrazione, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.».

6. Il titolo dell'art. 53 «Ufficio di valutazione» e così modificato:

«Nucleo di valutazione di ateneo.».

7. L'art. 53 è così modificato:

«1. L'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito dell'amministrazione centrale, istituisce un nucleo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte da un organo collegiale denominato «Nucleo di valutazione dell'Ateneo», composto da 7 membri, di

cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. l'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa e mezzi adeguati, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il Nucleo acquisirà periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmetteranno un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati richiesti dal comitato stesso.».

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 62 dello statuto di autonomia le modifiche di cui al presente decreto entreranno in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 10 ottobre 2000

Il rettore: PELLACANI

00A13654

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26721-XV.J(2386) del 12 ottobre 2000, i manufatti esplosivi denominati: «Tonante Giuliani Calibro 55 versione lampo scuro» e «Tonante Giuliani Calibro 55 versione lampo titanio», che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13681

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8324
Yen giapponese	90,53
Dracma greca	339,58
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,58040
Corona svedese	8,4735
Franco svizzero	1,5124
Corona islandese	73,40
Corona norvegese	7,9265
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,830
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,15
Litas lituano	3,3308
Lat lettone	0,5252
Lira maltese	0,3892
Zloty polacco	3,9230
Leu romeno	20569
Tallero sloveno	210,3512
Corona slovacca	43,339
Lira turca	572300
Dollaro australiano	1,6010
Dollaro canadese	1,2666
Dollaro di Hong Kong	6,4926
Dollaro neozelandese	2,0835
Dollaro di Singapore	1,4607
Wan sudcoreano	946,02
Rand sudafricano	6,3650

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13799

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ricostituzione della Commissione per la ricerca sanitaria

Con decreto interministeriale Sanità-Tesoro del 10 ottobre 2000 sono individuate le rappresentanze di carattere istituzionale, professionale e scientifico deputate a far parte della Commissione per la ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 266/1993.

00A13738

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei marchi esposti nella Fiera «Lift - Esposizione internazionale di ascensori, componenti, accessori, stampa professionale e servizi», in Milano.

Con decreto ministeriale del 26 settembre 2000, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Lift - esposizione internazionale di ascensori, componenti, accessori, stampa professionale e servizi» che avrà luogo a Milano dal 22 novembre 2000 al 25 novembre 2000.

00A13587

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Attuazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 173 del 12 luglio 2000.

La direttiva in oggetto ha stabilito alla data del 29 settembre 2000, il termine ultimo entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento; peraltro particolari esigenze industriali impongono tempi di attuazione molto rapidi.

Si informa che questo Dipartimento, in attesa del completamento della procedura di recipimento della direttiva non compatibile con la suddetta scadenza, ha emanato la circolare U.di G. Motorizzazione n. B 65/2000 del 16 ottobre 2000, prot. n. 908/MOT 1.04/C del 16 ottobre 2000, con la quale si rendono applicabili le disposizioni riportate nella direttiva medesima.

Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri potranno applicare le disposizioni contenute nella direttiva in oggetto garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

00A13589

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazione della denominazione sociale della società francese «Axa Global Risks» in Axa Corporate Solutions Assurance, in Parigi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza francese ha approvato, con effetto dal 1º settembre 2000, la modificazione della denominazione sociale della società francese «Axa Global Risks», che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in «Axa Corporate Solutions Assurance», con sede in Rue Jules Lefevre, n. 4 - 75009 Parigi - Francia.

00A13588

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società «Terme di Chianciano S.p.a.», in Chianciano Terme, a confezionare e vendere le acque minerali «Santa» e «Fucoli».

Con decreto dirigenziale n. 5446 del 5 ottobre 2000, alla società «Terme di Chianciano S.p.a.» avente sede legale in Chianciano Terme (Siena), via delle Rose n. 12 - 53042, sede stabilimento in Chianciano Terme, via delle Terme n. 49, p. i. 00823660527, c.f. 00423030584, è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere, per uso di bevanda, le acque minerali denominate «Santa» e «Fucoli», nei tipi naturale, in contenitori in vetro della capacità di litri 1, con chiusura a capsula a vite, a partire dalla data di notifica dell'atto.

La società «Terme di Chianciano S.p.a.» deve contrassegnare, con etichette e stampati conformi al decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992 e successive modifiche, i contenitori sopracitati.

00A13590

COMUNE DI ALFONSINE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Alfonsine (Ravenna) ha adottato il 20 dicembre 1999 e il 28 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti *b)* e *c)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:

immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze;

aree fabbricabili;

c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze;

2) di determinare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3) di determinare in L. 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:

famiglie di pensionati: nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data 1º gennaio 2000 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 16 milioni per il primo componente aumentato di lire 15 milioni per gli altri ulteriori componenti;

famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1º gennaio 2000;

famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 15 milioni pro-capite;

famiglie di giovani coppie: nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre 4 anni alla data del 1º gennaio 2000; reddito familiare complessivo imponibile I.RPE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

famiglie a basso reddito: nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo quanto già previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà inimobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione di L. 500.000, devono essere posseduti alla data del 1º gennaio 2000.

Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 1999.

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F. 1999, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1º gennaio 2000.

Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Alfonsine, oppure consegnata a mano al medesimo servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2000.

I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sarà pubblicato presso il servizio tributi del comune di Alfonsine.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

1) di determinare l'aliquota del 4 per mille per gli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nonché in base a quanto previsto dal capo V - art. 13 della legge n. 431/1998, relativamente alla nullità delle pattuizioni contrarie alla legge;

2) di integrare con il presente atto la deliberazione di consiglio comunale n. 92 del 20 dicembre 1999 ad oggetto: «Determinazione aliquote I.C.I. e determinazione delle detrazioni dall'imposta per l'anno 2000»;

3) di stabilire che l'aliquota ridotta del 4 per mille va applicata in relazione al periodo di locazione dell'alloggio nell'anno 2000 ed a condizione che venga esibita, al servizio tributi del comune di Alfonsine, entro il termine del pagamento del saldo I.C.I., copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere. La mancata presentazione della documentazione richiesta, comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata;

4) di dare atto che a seguito di tale determinazione non viene compromesso l'equilibrio di bilancio.

00A13682

COMUNE DI AMELIA

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Amelia (Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A. Aliquota ordinaria del 6 per mille;

B. Aliquota ridotta del 5 per mille per le seguenti unità immobiliari:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e relative pertinenze;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune e relative pertinenze;

c) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e di questi utilizzate quali abitazioni principali con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.

Di confermare altresì per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000:

a) per l'abitazione principale del soggetto passivo;

b) per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e da questi utilizzate quali abitazioni principali, con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate; escluse le relative pertinenze. Per queste ultime vi è la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

00A13683

COMUNE DI ANTEGNATE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Antegnate (Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di stabilire ai sensi della normativa richiamata in premessa per le motivazioni ivi specificate, le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare per il 2000, negli importi di seguito indicati:

a) abitazione principale: aliquota 5 per mille;

b) immobili diversi dall'abitazione principale, comprese le pertinenze se le stesse risultano accatastate separatamente: aliquota 6,5 per mille;

c) per l'abitazione principale: detrazione di lire 200.000;

d) per l'abitazione principale, purchè accatastata nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazione di lire 350.000.

00A13684

COMUNE DI CATTOLICA

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Cattolica (Rimini) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2000, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

5,4 per mille - per le unità immobiliari e relative pertinenze (art. 5 *bis* del regolamento comunale) direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti (art. 5-*ter* del regolamento comunale), residenti nel comune;

7 per mille - per tutti gli altri immobili.

2) di confermare, altresì, per l'anno 2000, l'aumento a L. 500.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/1997 convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri di cui all'allegato *A* alla presente deliberazione.

00A13685

COMUNE DI COLICO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Colico (Lecco) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2000

		FABBRICATI				
Aree Fabbricabili	Terreni Agricoli	Immobili diversi da abitazioni	Realizzati per vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente	ABITAZIONI		
				Principale e relative pertinenze ancorchè iscritte distintamente a Catasto Art. 12 comma 30 L. 23/12/99 n. 488	In aggiunta alla principale	Alloggi non locati
	esenti ai sensi art. 7 (lettera h) D. Lgs. n. 504/92 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993		della attività la costruzione e l'alienazione di immobili			
6,9 per mille		6,9 per mille	6,9 per mille	4,8 per mille	6,9 per mille	6,9 per mille

Il Comune di Colico non intende avvalersi della possibilità offerta agli Enti non economici senza scopi di lucro, prevista all'ultimo periodo del 2° comma - art. 6 - Legge n. 504/92, come sostituito dall'art. 3 - comma 53° - della Legge 662/96;

Il Comune di Colico considera come abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2000 £ 200.000 = PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

(Omissis).

00A13686

COMUNE DI COLLAZZONE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Collazzone (Perugia) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con relativa/e pertinenza/e e, nella misura del 6,5 per mille per ogni altra tipologia di unità immobiliare.

(Omissis).

00A13687

COMUNE DI COTIGNOLA

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Cotignola (Ravenna) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di adottare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti:

aliquota: *A)* 4 per mille, in riferimento a proprietari che eseguono:

1) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico - localizzati nei centri storici;

3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti.

Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio lavori e per la durata di tre anni.

Di ciò dovrà darsi comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando gli estremi della concessione edilizia;

aliquota: *B)* 5,5 per mille, in riferimento a:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale «A» (con esclusione della categoria «A/10») e nelle categorie «C/6» e «C/7» che ne siano pertinenze;

2) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 1999 o acquisiscano nel corso dell'anno 2000 la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale;

aliquota: *C)* 7 per mille, in riferimento a:

1) unità immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale «A» (con esclusione della categoria «A/10») e nelle categorie «C/6» e «C/7» che ne siano pertinenze;

ordinaria: *D)* 6 per mille, in riferimento a:

1) rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'imposta - ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale «A/10»;

2) aree fabbricabili;

3) terreni agricoli.

di fissare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, così come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera *b)*;

b) detrazione di L. 500.000 per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate «particolari situazione di carattere sociale»;

di considerare per l'anno 2000 le seguenti situazione di carattere sociale:

A) Famiglie con due o più figli:

nucleo famigliare con due o più figli a carico in età non superiore a ventisei anni.

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 16.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

B) Famiglie di pensionati:

soggetto passivo di età non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di età non inferiore a sessantacinque anni e l'altra di età non inferiore ai cinquantacinque anni;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 32.000.000.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

C) Famiglie con portatori di handicap:

soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 16.000.000 maggiorato di L. 16.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo famigliare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà a contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

D) Famiglie di giovani coppie:

nucleo famigliare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1º gennaio 2000 con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di età;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

E) Famiglie numerose:

soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell 'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

F) Famiglie assistite:

soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data dell'1º gennaio 2000.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8 - comma II - del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto *e)* della circolare del Ministero delle finanze n. 11/93.

di determinare le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1º gennaio 2000;

b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc. ...) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);

d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazione di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (reddito imponibile I.R.P.E.F.) per l'anno 1999;

e) il reddito *pro-capite* si ottiene dalla divisione del reddito familiare complessivo imponibile, riferito all'anno 1999, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1º gennaio 2000;

f) la presente casistica non è applicabile in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale come previsto al punto *f)* dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

g) l'eventuale quota di maggiore detrazione per abitazione principale che non trovi capienza può essere utilizzata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale stessa;

h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autodichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovrà essere inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilità, per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

i) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autodichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autodichiarazione potrà essere presentata da uno solo di essi per entrambi;

(Omissis).

00A13688

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Marano sul Panaro (Modena) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

aliquota del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996, e secondo quanto previsto dai commi 1.2,3,e 4 dell'art. 14 del regolamento I.C.I. vigente;

aliquota del 6,7 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a norma di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 556 1996;

aliquota del 5,4 per mille in favore di soggetti passivi che si impegnano a locare gli immobili ad uso abitativo a prezzi concordati con il comune ed a persone indicate dal comune di Marano sul Panaro;

aliquota del 4, 0 per mille a favore dei proprietari che eseguano gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);

aliquota del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili.

Di considerare, avvalendosi della facoltà di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

00A13689

COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) ha adottato il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 la misura unica del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A13690

COMUNE DI MONTEPRANDONE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) ha adottato il 30 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Delibera di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura del 5,50 per mille da applicare agli immobili destinati ad abitazione principale, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili, per le aree edificabili e per i terreni agricoli;

di stabilire per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare alle aree non fabbricabili e utilizzate per attività agro-silvo pastorali con le modalità e condizioni secondo quanto previsto in narrativa;

di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.

(Omissis).

00A13691

COMUNE DI SOLIGNANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Solignano (Parma) ha adottato il 4 gennaio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2) di confermare per l'anno 2000 la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000 (euro 103,29).

00A13692

COMUNE DI SAN PROSPERO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di San Prospero (Modena) ha adottato il 20 dicembre 1999 e il 18 gennaio 2000 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di San Prospero, nelle seguenti misure:

1) aliquota ordinaria 7 per mille;

2) aliquota ridotta del 5,3 per mille per:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli);

c) pertinenza dell'abitazione principale (categoria catastale C/6 o C/7), nel numero di uno per ogni categoria catastale, anche se non appartenente allo stesso fabbricato, purchè durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, così come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

3) aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attività produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;

4) aliquota ridotta del 4 per mille per l'anno d'imposta 2000, relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 1999 e per quelli ultimati nel 2000 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;

di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera *c)* del punto 2), in L. 200.000 come previsto dal comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla legge 662 del 23 dicembre 1996;

di estendere l'aliquota ridotta del 5,3 per mille e la detrazione di L. 200.000, previste per l'abitazione principale alle seguenti tipologie di immobili:

a) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

b) pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

00A13693

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di San Possidonio (Modena) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti

passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

aliquota del 5,5 per mille per categorie catastali C6 o C7 nel caso di pertinenze dell'abitazione principale, intendendo per pertinenza il garage o il posto auto, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'abitazione principale;

aliquota 5,5 per mille per l'unità immobiliare considerata adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti), e per i terreni;

aliquota del 7 per mille per alloggi non locati ovvero non occupati alla data del 1° gennaio 2000, e per le variazioni in corso d'anno dall'anno successivo e per le aree fabbricabili;

di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di L. 200.000, così come stabilito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

00A13694

COMUNE DI TRESIGALLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Tresigallo (Ferrara) ha adottato il 10 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I , capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del sette per mille;

2) di modificare il dispositivo della propria deliberazione n. 5 del 20 gennaio 1999 sostituendolo con il seguente:

di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di L. 500.000 a richiesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 1999 non superiore a L. 15.050.000, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1999 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

c) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, con reddito annuo e situazione conforme a quanto indicato ai precedenti punti *a)* e *b)*;

d) titolari di assistenza sociale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo a quanto previsto ai punti precedenti.

Allo scopo di cui ai punti *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1, si precisa:

1) per il reddito complessivo si intende:

redditi assoggettabili a I.R.P.E.F. (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;

rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.

2) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità.

3) per abitazione principale si intende:

quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per gli scopi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 2000.

Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalità:

entro il 31 maggio 2000 è fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria;

la domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2000 da parte del funzionario responsabile.

00A13695

COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Villar San Costanzo (Cuneo) ha adottato il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis)

Di stabilire nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

00A13696

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo agli estratti dei provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Aminofillina - Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 618/2000», «Gentamicina Solfato - Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 619/2000», «Furosemide - Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 621/2000», «Atropina Solfato - Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 624/2000». (Estratti pubblicati nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2000).

Negli estratti dei provvedimenti citati in epigrafe, pubblicati nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* riportati rispettivamente alle pagine 66, 67, 69 e 70, nonché nel sommario alla pag. 3, dove è scritto: «AMINOFILLINA - Estratto decreto *A.I.C./U.A.C.* n. 618/2000 - GENTAMICINA SOLFATO - Estratto decreto *A.I.C./U.A.C.* n. 619/2000 - FUROSEMIDE - Estratto decreto *A.I.C./U.A.C.* n. 621/2000 - ATROPINA SOLFATO - Estratto decreto *A.I.C./U.A.C.* n. 624/2000»; leggasi, rispettivamente: «AMINOFILLINA - Estratto decreto *A.I.C.* n. 618/2000 - GENTAMICINA SOLFATO - Estratto decreto *A.I.C.* n. 619/2000 - FUROSEMIDE - Estratto decreto *A.I.C.* n. 621/2000 - ATROPINA SOLFATO - Estratto decreto *A.I.C.* n. 624/2000».

00A13729

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651254/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.